



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 27/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA. AREA E GRU A TORRE SITE IN SALTRIO, VIA BELLINI N. 3

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 24 luglio 2026, a seguito di esposti dei residenti in ordine alla prolungata permanenza di una gru a torre e alle condizioni di sicurezza dell'area, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale, Geom. Francesco Pio Miceli, ha effettuato accertamento dello stato dei luoghi presso l'area sita in via Bellini n. 3, ricompresa nell'Ambito di Trasformazione Urbanistica n. 2 (ATU 2);
- l'accertamento si è svolto nell'ambito dell'intervento di soccorso tecnico urgente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, alla presenza del Sig. Sindaco, dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Ing. Alessio Mina, tecnico incaricato dall'Amministrazione;
- l'area privata, è ubicata in zona residenziale, confina con abitazioni ed è collocata a poche decine di metri da un parco pubblico abitualmente frequentato, anche da minori;

VISTO il verbale di accertamento redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, acquisito al protocollo comunale n. 0005179 del 27/07/2026, corredato di documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, dal quale emergono le seguenti circostanze di fatto:

- recinzione perimetrale assente ovvero inidonea, con conseguente libero accesso all'area da parte di terzi, non impedito da alcun presidio;
- scaletta di risalita della gru a torre priva di dispositivi di interdizione dell'accesso e pertanto agevolmente percorribile da chiunque acceda all'area, ivi compresi i minori;
- presenza al suolo di componenti metallici riferibili alla gru e di ulteriori materiali, liberamente raggiungibili;
- assenza di segnaletica di pericolo e di ogni presidio idoneo a impedire o scoraggiare l'accesso di estranei;

VISTA la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, acquisita al protocollo comunale n. 0005162 del 25/07/2026, relativa al medesimo intervento del 24/07/2026, con la quale il Comando, pur rilevando l'assenza di situazioni di pericolo imminente sotto il profilo del distacco di parti della struttura, ha espressamente segnalato la necessità di valutare la staticità della gru anche in relazione ad avverse condizioni meteorologiche e ha invitato l'Autorità Comunale ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza;

CONSIDERATO che le circostanze di fatto accertate — libera e incontrollata accessibilità di un'area privata sulla quale insistono una gru a torre con scaletta di risalita percorribile, componenti metallici al suolo, in contesto residenziale e in immediata prossimità di un parco pubblico frequentato anche da minori — configurano una situazione di pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, indipendente dalla valutazione delle condizioni strutturali della gru, e riconducibile alla concreta e prevedibile possibilità che terzi, e in particolare minori, accedano all'area e si arrampichino sulla struttura o vengano a contatto con gli elementi pericolosi ivi presenti;

RILEVATO che ricorrono pertanto entrambi i presupposti richiesti dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del potere di ordinanza extra ordinem, e segnatamente:

- o l'urgenza, intesa quale necessità improrogabile di intervenire a tutela dell'incolumità pubblica, non essendo differibile l'adozione delle misure necessarie senza esporre a rischio l'integrità fisica delle persone, e in particolare dei minori;
- o la contingibilità, intesa quale impossibilità di fronteggiare adeguatamente la situazione con gli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento, i cui tempi procedurali risultano incompatibili con l'attualità del pericolo accertato;

DATO ATTO che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente non rilevano né l'assoluta imprevedibilità della situazione, né la circostanza che lo stato di pericolo si sia protratto nel tempo, né l'imputabilità soggettiva del medesimo, essendo determinante la sola attualità del pericolo per l'incolumità pubblica al momento dell'adozione del provvedimento;

RITENUTO di dover contenere le misure imposte entro i limiti di quanto strettamente necessario e proporzionato alla rimozione del pericolo accertato, e pertanto di ordinare, in questa sede, l'immediata interdizione dell'accesso all'area, la realizzazione di una recinzione idonea, la messa in sicurezza della scaletta di risalita e degli elementi pericolosi presenti, nonché l'esperimento di una verifica tecnica sulle condizioni di stabilità della gru da parte di ingegnere abilitato — quest'ultima in attuazione della segnalazione del Comando dei Vigili del Fuoco — rinviando alla successiva fase ordinaria ogni determinazione in ordine alla rimozione definitiva della struttura;

RITENUTO altresì di dover demandare al Servizio Tecnico comunale l'avvio del procedimento amministrativo ordinario in materia edilizia e paesaggistica relativo alla permanenza della gru e dei materiali sull'area, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ripristinatori di competenza, restando il presente provvedimento circoscritto alle sole misure cautelari e provvisorie di tutela dell'incolumità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si è omessa la comunicazione di avvio del procedimento in ragione delle particolari esigenze di celerità connesse all'attualità del pericolo per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che il presente provvedimento è preventivamente comunicato al Prefetto di Varese ai sensi dell'art. 54, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

DATO ATTO dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile del procedimento e al soggetto sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

VISTI:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di esecuzione d'ufficio a spese degli interessati in caso di inottemperanza;
- gli artt. 3, 6-bis, 7 e 21-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 677 del codice penale, il cui comma 3 configura ipotesi di reato ove dall'omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo derivi un pericolo concreto per le persone;
- l'art. 650 del codice penale, in materia di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità legalmente dati;
- gli artt. 2051 e 2053 del codice civile, in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia e per rovina di edificio;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il vigente Statuto comunale;

ORDINA

al soggetto di seguito riportato, in qualità di proprietario dell'area sita in Saltrio, via Bellini n. 3:

“..... omissis ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”,

di provvedere, a propria cura e spese, a quanto segue:

1) IMMEDIATAMENTE e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla notifica del presente provvedimento:

- a interdire e impedire in modo effettivo l'accesso di chiunque all'area, mediante realizzazione o ripristino di una recinzione perimetrale idonea, rigida e continua, corredata di idonea segnaletica di pericolo;
- a mettere in sicurezza la scaletta di risalita della gru a torre mediante idonei dispositivi (sbarramenti, coperture o sistemi antisalita alla base) atti a impedirne in modo effettivo la percorribilità;
- a rimuovere ovvero mettere in sicurezza i componenti metallici e i materiali giacenti al suolo;

2) entro 15 (quindici) giorni dalla notifica:

- a conferire incarico a un ingegnere abilitato, regolarmente iscritto al relativo Albo professionale, per la verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza strutturale della gru a torre,

dandone immediata comunicazione scritta al Servizio Tecnico comunale con indicazione delle generalità del professionista incaricato;

o a far eseguire la verifica e a depositare presso il Comune di Saltrio – Servizio Tecnico la relativa relazione tecnica asseverata, contenente la valutazione dello stato di conservazione e di stabilità della struttura, la verifica alle azioni del vento secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, l'individuazione delle eventuali opere di messa in sicurezza necessarie e il relativo cronoprogramma;

3) entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, salvo il minor termine eventualmente indicato dalla relazione tecnica di cui al punto 2):

o a eseguire le eventuali opere di messa in sicurezza individuate nella relazione tecnica, dandone preventiva comunicazione al Servizio Tecnico comunale, con indicazione dell'impresa esecutrice e degli adempimenti in materia di sicurezza, nonché acquisendo i titoli eventualmente necessari;

Resta demandato al Servizio Tecnico comunale l'avvio del distinto procedimento amministrativo in materia edilizia e paesaggistica relativo alla permanenza della gru e dei materiali sull'area.

I destinatari sono tenuti a consentire in ogni momento l'accesso all'area al personale comunale, alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco, per le verifiche connesse all'esecuzione del presente provvedimento.

A V V E R T E

- che, in caso di inottemperanza, anche parziale, agli obblighi imposti, il Comune di Saltrio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi, a spese dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 21-ter della L. n. 241/1990, con successivo recupero coattivo delle somme anticipate, oltre agli oneri accessori;
- che l'inosservanza del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell'art. 650 del codice penale, fatta salva l'applicazione dell'art. 677, comma 3, del codice penale ove dall'omissione derivi un pericolo concreto per le persone;
- che resta impregiudicata ogni responsabilità civile dei destinatari per i danni a persone o cose, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del codice civile, nonché ogni ulteriore azione a tutela dell'incolumità pubblica;
- che il presente provvedimento non esime i destinatari dall'acquisizione dei titoli e delle autorizzazioni previsti dalla normativa edilizia e, essendo l'area soggetta a vincolo paesaggistico (D.M. 31/01/1970), dalla normativa in materia di beni culturali e paesaggistici.

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia notificato ai destinatari a mezzo messo comunale ovvero mediante posta elettronica certificata, ove disponibile; in caso di irreperibilità o assenza dei destinatari, la notifica sarà eseguita nelle forme di legge, con deposito dell'atto presso la Casa comunale e contestuale pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa, ai sensi dell'art. 54, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comando di Polizia Locale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, per quanto di rispettiva competenza e per la verifica dell'ottemperanza;

- che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Francesco Pio Miceli, presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Milano entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.



Il Sindaco
Maurizio Zanuso

Il documento è stato firmato digitalmente da:

MAURIZIO ZANUSO in data 27/07/2026